

CINECA

CINECA - Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

Altre sedi operative:

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

CONTRATTO PER SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2023-2025

CIG 9261111E8D

TRA

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito "Appaltante").

E

_____ (CF. _____ P.IVA _____) con sede legale in _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, indirizzo PEC _____, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito "Esecutore/Fornitore").

Premesso che:

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") e all'art. 13 del presente contratto mediante _____ dell'importo di _____;
- Ai fini delle verifiche antimafia si applica l'art. 3, comma 2, della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021. Qualora dalle risultanze della Prefettura dovessero emergere cause ostative, si procederà con la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia definitiva e con la segnalazione del fatto alle autorità competenti.
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021.
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività _____.
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G00471 sul Portale Appalti dedicato di CINECA e della procedura n. ____ sul Portale BuyPro.

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha ad oggetto l'erogazione del servizio di energia elettrica per le sedi CINECA compreso il Tecnopolo relativa agli anni 2023-2025, oltre che alla quota parte 2022 che riguarda il funzionamento del Supercalcolatore Leonardo all'interno del Tecnopolo di Bologna e la cui decorrenza è legata alle necessarie tempistiche di installazione e messa in funzione.

2. Specifiche sul servizio

Il servizio dovrà riguardare le utenze meglio definite nell'Allegato A (Anagrafica + sedi EE CINECA), all'interno del quale sono riportati anche i dati identificativi dei punti di prelievo.

Il servizio verrà eseguito dall'Esecutore in base agli effettivi consumi di energia elettrica di CINECA.

Il punto di consegna e i quantitativi di consumo mensili di energia elettrica presunti e non vincolanti sono riportati nell'Allegato A (Anagrafica + sedi EE CINECA).

Il quantitativo annuo stimato, e non vincolante, del servizio di energia elettrica per il periodo considerato è pari a 292.720,501 MWh.

Le ulteriori specifiche di esecuzione sono meglio determinate nel prosieguo del presente contratto, con particolare riguardo all'art. 4, e nel "capitolato d'appalto e sintesi procedurale" allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente.

3. Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia ivi compresa la L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 e la normativa ARERA.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'Esecutore garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza

di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del CINECA ai sensi del citato d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto, relativamente alle sedi CINECA, spiega i suoi effetti a far data dalla stipula o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

Il servizio, relativamente alle sedi CINECA, avrà durata di 36 mesi (01/01/2023-31/12/2025).

Per quanto riguarda il Tecnopolo di Bologna si presume che l'erogazione del servizio, con scadenza comunque prevista al 31/12/2025, decorra dal 01/08/2022 (tale data non risulta in ogni caso vincolante per CINECA poiché dipende dall'esecuzione dei lavori da parte del distributore locale competente e dalle tempistiche di switch del POD da parte dell'Esecutore rispetto al regime di fornitura di salvaguardia in cui verrà attivato il POD).

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati dovuti al Fornitore, comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016.

Gli inadempimenti contrattuali e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito dall'Appaltante.

5. Proroga Tecnica

E' facoltà dell'Appaltante, al termine del periodo di durata di cui al precedente art. 4, attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente applicando la formula di prezzo indicizzato più sotto descritta.

6. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione

È onere dell'Esecutore rendicontare all'Appaltante su base mensile i quantitativi di servizio erogati.

Si applicano per quanto compatibili gli artt. 25 del DM 49/2018, 102 e 113-bis del d.lgs. 50/2016.

7. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

L'importo stimato del contratto, compensato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del d.lgs. 50/2016, è pari ad € 72.300.000,00 (IVA esclusa), detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo effettivo dell'appalto sarà computato sulla base dei consumi rilevati dal gestore della rete aumentati delle perdite di rete, a cui saranno applicati dall'Appaltante, per tutta la durata contrattuale e a seconda delle, i seguenti parametri:

- Criterio PUNh (contatori atti a rilevare i consumi orari) = prezzo derivante dalla somma del corrispettivo fisso di €/MWh _____ e le quotazioni orarie espresse dalla borsa elettrica nel mercato del giorno prima (MGP) del Gestore dei mercati energetici (GME).
- Criterio PUNfascia (contatori atti a rilevare i consumi per le fasce orarie previste dalla delibera ARERA 181/06 F1/F2/F3) = prezzo derivante dalla somma del corrispettivo fisso di €/MWh _____ e la media delle quotazioni orarie espresse dalla borsa elettrica nel mercato del giorno prima (MGP) del Gestore dei mercati energetici (GME) per ciascuna fascia oraria.
- Criterio prezzo fisso = prezzo derivante dai singoli ordini d'acquisto effettuati dall'Appaltante a seguito dell'applicazione della seguente procedura di fixing:

L'Appaltante entro il quindicesimo giorno precedente la consegna fisica del periodo oggetto di fixing, potrà bloccare uno o più riferimenti di prezzo all'ingrosso dei prodotti month, quarter e calendar relativi alle scadenze in corso di fornitura, mediante opzioni di Portfolio Management. Nello specifico, le opzioni di Portfolio Management prevedono che l'Esecutore si impegnerà ad offrire, su richiesta dell'Appaltante (in una finestra temporale dalle 11.00 alle 14.30 di ogni giorno lavorativo), quotazioni di fixing del prodotto richiesto (month, quarter e calendar) sulla base delle quotazioni giornaliere disponibili del Baseload Settlement Price rilevate sull'Italian Futures | EEX Power Derivatives dell'European Energy Exchange AG (EEX) disponibili sul sito web: <https://www.eex.com/> o piattaforme equivalenti.

L'Esecutore verificata l'effettiva liquidità della piattaforma di scambio, invierà al Committente la quotazione di offerta, alla quale saranno applicati i seguenti spread per definire i prezzi di ogni fascia oraria: F1 _____; F2 _____; F3 _____.

L'Appaltante avrà la facoltà di accettare i prezzi proposti entro un'ora dalla quotazione previa riconferma delle quotazioni da parte dell'Esecutore che dovrà essere accettata dall'Appaltante entro pochi minuti a partire dalla richiesta di riconferma del valore da parte dell'Appaltante stesso.

Tali prezzi, se confermati e accettati, resteranno fissi per l'intero periodo di riferimento.

La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

La fatturazione avverrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 su base mensile.

Al fine di consentire all'Appaltante il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO VIA MAGNANELLI 6/3 40033 CASALECCHIO DI RENO**
Codice Fiscale 00317740371 Partita IVA 00502591209

Le fatture dovranno essere altresì inoltrate all'indirizzo PEC cineca@pec.cineca.it e riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- oggetto dell'appalto;
- periodo di competenza;
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventuale CUP;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- la dicitura "scissione dei pagamenti" ove applicabile (split payment);

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016. In caso di raggruppamenti/aggregazioni di Concorrenti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente alla capogruppo/mandataria, salvo differente ed esplicita indicazione da parte dell'Esecutore.

8. Specifiche sui prezzi contrattuali

Gli spread indicati nel presente contratto non potranno in alcun modo variare a seguito della stipula, pertanto non sono ammessi aggiornamenti.

In merito a quanto incluso ed escluso nei prezzi dell'energia elettrica offerti si rimanda ai contenuti di cui al punto 12 del "capitolato d'appalto e sintesi procedura" allegato.

9. Modifiche contrattuali

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante, fatte salve le modifiche di legge e/o normative previste da ARERA o autorità competenti.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Per quanto applicabile, si rimanda all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 con riferimento alle modifiche contrattuali.

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi degli spread sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Compatibilmente con l'oggetto dell'appalto si applica, in merito alla revisione dei prezzi, il combinato disposto di cui agli artt. 29 del D.L. 4/2022 e 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

10. Obblighi ulteriori dell'Esecutore

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
- nella “Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001” adottata da CINECA nell’ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato secondo lo standard UNI ISO 37001.

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Modello 231, il Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e quanto altro pubblicato sul portale CINECA fra gli “atti generali” e le “disposizioni generali” della sezione “amministrazione trasparente” (<https://trasparenza.cineca.it/piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012> e <https://trasparenza.cineca.it/disposizioni-general/atti-general>) e ivi consultabili.

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali.

L'Esecutore dovrà inoltre assicurare quanto previsto ai punti 11 e 13 del “capitolato d'appalto e sintesi procedura” allegato.

11. Subappalto

Si applica quanto previsto all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi inclusi i contenuti dell'art. 49 del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.

12. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM n. 31/2018, presentando la sola scheda tecnica.

13. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora emergessero inadeguatezze nella prestazione effettuata, l'Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

14. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati;
- qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- violazione nell'esecuzione del contratto delle previsioni di cui al Codice Etico, al Modello 231, al Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 adottate dal CINECA;

15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

16. Foro competente

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

17. Tutela dei dati e riservatezza

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

18. Cessione dei crediti

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trova applicazione le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

19. Informativa sul trattamento dei dati personali

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Esecutore autorizza CINECA Consorzio interuniversitario a trattare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice Privacy) e ss. mm. i., nonché a pubblicare - ove previsto - i dati di cui al d.lgs. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti dall'Esecutore, anche in fase di partecipazione alla procedura di affidamento che ha determinato la stipula del presente contratto, verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto oltre che a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche normativamente rilevanti.

I dati verranno conservati dal CINECA fino alla comparsa di quanto dichiarato all'interno della procedura di gara e per il periodo necessario alla corretta esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 - Specifiche sul servizio

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 7 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 9 - Modifiche contrattuali

Art. 10 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore

Art. 14 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 17 - Foro competente

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Capitolato d'appalto e specifiche procedurali;
2. Allegato A - Anagrafica + sedi EE CINECA;
3. Garanzia definitiva;
4. Eventuale pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara.

Luogo, data _____

L'Appaltante: _____

L'Esecutore: _____

L'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta come specificato nell'allegato "Modulo Imposta Bollo"